



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 209 / 2018

OGGETTO: SALUZZO (CN) – Ex Carcere giudiziario, già Casa delle *Arti liberali* – Via Salita al Castello nn. 28-30
C.F. Fg. 81, part. 371 sub. 1 e part. 598 e C.T. Fg. 81, partt. 371 e 598.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.-Re.Pa.Cu.;



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-pie @beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

PREMESSO che l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con nota prot. n. 1502 del 13/02/2017, successivamente integrata con mail del 20 giugno 2017 e nota prot. n. 4016 del 03/04/2018, rispettivamente acquisite al protocollo del Segretariato regionale per il Piemonte ai nn. 3350 del 20/06/2017 e 2007 del 06/04/2018, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.D.R. n. 115 del 01/04/2011;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con note prott. n. 11604 del 26/09/2017 e n. 12074 del 28/09/2018;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 13 in data 18/10/2018, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

l'Agenzia del Demanio ad alienare il bene immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. l'intero complesso dovrà avere destinazioni d'uso coerenti e mirate alla valorizzazione del bene e della sua peculiarità storica e architettonica. Tali destinazioni dovranno pertanto essere volte al servizio e all'uso pubblico, preferibilmente indirizzate alla diffusione della cultura, che in ogni caso dovranno garantire la pubblica fruibilità del complesso;
 2. eventuali nuovi interventi dovranno mirare alla conservazione dei fabbricati mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro, consolidamento e recupero, utilizzando tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e storiche del complesso tutelato. I futuri progetti dovranno porre particolare attenzione al restauro delle due facciate prospettanti la Salita al Castello, anche mediante l'esecuzione di preventive indagini conoscitive sulle superfici storiche, finalizzate ad una corretta redazione degli elaborati. In particolare il progetto di restauro della facciata del "secondo edificio" dovrà essere indirizzato ad un criterio di unitarietà, in accordo con la proprietà privata del piano terra, catastalmente identificata al C.F. Fg. 81, part. 371, subb. 4 e 5;
 3. nell'ambito planimetrico del complesso, esistono vincoli di relazione e di posizione consolidati e significativi, derivanti dalla destinazione d'uso di penitenziario, che dovranno tenersi in massima considerazione all'interno di qualsivoglia processo progettuale volto al recupero del bene.
- Al complesso va attribuito, oltre che un importante interesse monumentale, anche la grande valenza paesaggistica (D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona com-



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-pie@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

prendente l'area collinare e il centro storico di Saluzzo), per la posizione che occupa, sia rispetto alla vicina dimora fortificata, poi penitenziario, (La "Castiglia"), sia rispetto all'abitato di Saluzzo. Non potranno pertanto essere autorizzate volumetrie di nuova realizzazione esterne che pregiudichino la corretta salvaguardia e tutela dell'edificio, né potranno essere ospitati apparati tecnologici invasivi. Eventuali opere di adeguamento impiantistico dovranno essere collocate internamente, sfruttando prioritariamente cavedi e spazi occultati alla vista;

4. i relativi progetti ed eventuali istanze di variazione d'uso dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
5. le modalità di fruizione da parte della collettività dovranno essere integrate a vantaggio di una migliore rispondenza alla vocazione pubblica. Allo stesso modo, i tempi indicati per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione dovranno essere inseriti in un programma integrato in accordo con la riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico cittadino, con particolare riferimento all'area della "Castiglia";
6. il piano delle misure di conservazione programmate dovrà essere integrato e implementato con azioni mirate altresì alla definizione di adeguati piani di manutenzione, con particolare riferimento alla facciata del palazzo delle *Arti Liberali*, allo scopo di garantire nel tempo la conservazione del pregevole apparato pittorico.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 30 OTT 2018

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

Ing. Gennaro Miccio



SEGRETAARIO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-pie @beniculturali.it